

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Novità fiscali Decreto Mille proroghe

Il c.d. **decreto Mille proroghe** (D.L. 244/2016) è stato **convertito in Legge** n. 19/2017, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2017.

Tra le numerose **novità fiscali** introdotte, si segnalano in particolare:

- ◆ la scadenza semestrale dello spesometro relativo al 2017;
- ◆ la reintroduzione del modello Intrastat relativi agli acquisti intraUE di beni/servizi ricevuti da operatori UE;
- ◆ l'introduzione di norme di coordinamento tra le nuove norme sui bilanci (D.Lgs. 139/2015) e la determinazione del reddito tassato ai fini Ires ed Irap;
- ◆ l'eliminazione della comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti/capitalizzazioni;
- ◆ la proroga per tutto il 2017 della detrazione del 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali di classe energetica A o B.

NOVITA' FISCALI DECRETO MILLE PROROGHE	
PROROGA OPZIONE LAVORATORI IMPATRIATI	<p>L'art. 3 comma 3-novies ha differito dal 30.6.2016 al 30.4.2017 il termine per esercitare l'opzione dell'agevolazione prevista a favore dei lavoratori dipendenti impatriati (di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015) che non l'hanno già esercitata, secondo le modalità attuative che saranno stabilite con uno specifico Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31.3.2017 (30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione).</p> <p>Si ricorda per i lavoratori impatriati, i redditi di lavoro dipendente sono imponibili ai fini IRPEF nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 70% per l'anno 2016; ◆ 50% per l'anno 2017.
PROROGA TERMINI INVIO DATI SPESE SANITARIE	<p>L'art. 7 comma 3-bis ha differito dal 31.1 al 28.2 dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, il termine per l'invio al Sistema tessera sanitaria (STS), da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali, dei dati delle spese veterinarie sostenute da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, necessari per la precompilazione delle dichiarazioni.</p>
PROROGA DETRAZIONE 50% IVA SU ACQUISTI UNITÀ IMMOBILIARI	<p>L'art. 9 comma 9-octies ha prorogato di un anno l'agevolazione che prevede la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A/B. L'agevolazione, introdotta con la Finanziaria 2016 (art. 1, co. 56 Legge n. 208 del 28.12.2015) è valida pertanto per gli acquisti effettuati entro il</p>

	<p>31.01.2017.</p> <p>La detrazione è usufruibile in 10 rate annuali a partire dal periodo d'imposta di sostenimento delle spese.</p>
<p>PROROGA VERSAMENTO SPONTANEO ENTRATE ENTI LOCALI</p>	<p>L'art. 13 comma 4 ha prorogato all'1.10.2017 l'entrata in vigore delle modalità di versamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli Enti locali, da effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direttamente sul c/c di tesoreria dell'Ente impositore; ◆ o tramite mod. F24; ◆ o tramite strumenti di pagamento elettronici. <p>Restano ferme le modalità di versamento dell'IMU/TASI tramite mod. F24 / bollettino di c/c/p.</p> <p>Per le entrate non tributarie il versamento spontaneo deve essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esclusivamente sul c/c di tesoreria dell'Ente impositore; ◆ o tramite strumenti di pagamento elettronici.
<p>RINVIO ELIMINAZIONE MODELLI INTRASTAT</p>	<p>L'art. 13 comma 4-ter ha prorogato fino al 31.12.2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti da soggetti stabiliti in un altro Stato dell'UE. Il differimento del termine era stato annunciato dall'Agenzia delle Entrate con un Comunicato stampa congiunto con l'Agenzia delle Dogane e ISTAT del 17.2.2017.</p> <p>L'art. 13 comma 4-quater ha riscritto il comma 6 dell'art. 50, DL n. 331/93 contenente l'obbligo di presentazione dei modd. Intra prevedendo che, dal 2018, l'adempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ vada effettuato "anche per finalità statistiche"; ◆ riguardi soltanto gli acquisti/cessioni intraUE di beni. <p>Sempre a decorrere dal 2018 è soppresso l'obbligo di presentazione relativamente alle prestazioni di servizi resi / ricevuti da operatori UE.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate dovrà emanare uno specifico Provvedimento entro il 30.05.2017 (90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) per introdurre significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dalla normativa comunitaria e ad evitare duplicazioni, prevedendo che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi interiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.</p>
<p>ABROGAZIONE COMUNICAZIONE BENI IN USO AI SOCI</p>	<p>L'art. 13 comma 4-sexies ha abrogato l'obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione da parte delle società/ditte individuali relativamente ai beni concessi in uso a soci/familiari prevista dall'art. 2, comma 36-sexiesdecies del DL n. 138/2011 e la comunicazione dei finanziamenti /capitalizzazioni prevista al successivo comma 36-septiesdecies.</p>

<p>ABROGAZIONE RACCOLTA DATI INFORMAZIONI ACQUISTI/PRESTAZIONI DA SOGGETTI NON RESIDENTI</p>	<p>L'art. 13 comma 4-septies ha soppresso la disposizione prevista all'art. 1 comma 147 della Finanziaria 2016, mai attuata, secondo cui dovevano essere stabiliti i criteri per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale.</p>
<p>ABROGAZIONE OBBLIGO INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTI A CANONE CONCORDATO</p>	<p>L'art. 13 comma 4-ocites ha abrogato la disposizione che prevedeva l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione dei contratti di locazione a canone concordato per i quali è prevista la riduzione del 30% del relativo reddito imponibile, nonché dell'anno di presentazione della dichiarazione ICI / IMU (art. 8 comma 2 L. 431/1998).</p> <p>La novità si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, pertanto a decorrere dal 2017 (mod. 730/REDDITI 2018).</p>
<p>COORDINAMENTO DISCIPLINA IRES, IRAP CON LE NUOVE NORME SUI BILANCI</p>	<p>L'art. 13-bis apporta alcune modifiche in materia di IRES ed IRAP, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ prevede il differimento di 15 giorni del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi/IRAP relativa al 2016, che quindi passa dal 30.9 al 15.10.2017, <i>“al fine di agevolare la prima applicazione delle novità civilistiche in materia di bilancio d'esercizio e delle suddette disposizioni di coordinamento fiscali”</i>. Si ricorda, infatti, che con il D.Lgs. n. 139/2015 sono state recepite le novità in materia di bilancio d'esercizio previste dalla Direttiva n. 2013/34/UE. Le novità riguardano, in particolare, l'introduzione di nuovi principi di redazione del bilancio e di nuovi criteri di valutazione; ◆ modifica l'art. 83, comma 1 del TUIR introducendo il principio della c.d. <i>“derivazione rafforzata”</i> del reddito imponibile all'utile di bilancio, prevedendo il riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio contenuti nei Principi contabili OIC (così come già disposto per i soggetti che applicano i Principi contabili internazionali IAS / IFRS), ad eccezione delle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter, C.c. A tal fine sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni attuative emanate a favore dei soggetti che applicano i predetti Principi contabili internazionali; ◆ modifica l'art. 96 TUIR e prevede che ai fini della determinazione del ROL non si tiene conto anche dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'aziende/ rami d'azienda; ◆ modifica l'art. 108 comma del TUIR prevedendo che le spese relative a più esercizi (tra cui quelle di ricerca e di pubblicità) siano deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio; ◆ modifica l'art. 109, comma 4 DEL TUIR prevedendo il principio della “previa imputazione a Conto economico” anche ai componenti reddituali che non transitano a Conto economico in quanto rilevati a Stato patrimoniale in ossequio ai nuovi Principi contabili OIC;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ modifica l'art. 112 del TUIR rivedendo il trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati a seguito delle nuove regole di contabilizzazione degli stessi (fair value); ◆ modifica l'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 446/97 prevedendo l'irrelevanza anche dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di aziende/rami di azienda. <p>Tali novità di carattere fiscale sono applicabili, anche ai fini IRAP, dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (in genere, quindi, dal 2016).</p> <p>Per le operazioni ancora in corso alla data del 1° gennaio 2016, ma che hanno già avuto effetti sui bilanci degli esercizi precedenti, continueranno ad applicarsi le vecchie regole TUIR e IRAP, per evitare che il passaggio ai nuovi principi contabili determini fenomeni di tassazione anomala.</p> <p>Per il primo anno di applicazione dei nuovi Principi Contabili non assumono rilevanza ai fini Ires ed Irap, il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale dei costi già imputati a conto economico di esercizi precedenti, e di costi iscritti e non più capitalizzati.</p> <p>Il MEF entro il 30.4.2017 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) provvederà alla revisione dei Decreti n. 48/2009 e 8.6.2011 contenenti le disposizioni di coordinamento fiscale per i soggetti che adottano i Principi contabili internazionali ora applicabili anche ai soggetti che adottano i nuovi Principi contabili OIC, nonché del Decreto 14.3.2012 contenente la disciplina dell'ACE.</p>
<p style="text-align: center;">PROROGA AGEVOLAZIONE LAVORATORI DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI</p>	<p>L'art. 14 comma 3 proroga al 31.12.2017 l'agevolazione a favore dei lavoratori operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 24.8/26.10/30.10.2016 (art. 48 comma 3D.l. 189/2016), che prevede l'esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali / erogazioni liberali/ benefici di qualsiasi genere, concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dai datori di lavoro privati a favore dei dipendenti residenti nei Comuni colpiti dai predetti eventi sismici; ◆ dai datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri dipendenti, anche non residenti nei citati Comuni.
<p style="text-align: center;">PROROGA AGEVOLAZIONE IMU SISMA</p>	<p>L'art. 14 comma 6-bis proroga al 31.12.2017 l'esenzione IMU riservata ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20/29.5.2012 (Emilia Romagna, ecc.), a decorrere dal 2012 e fino alla ricostruzione e agibilità degli stessi, e comunque non oltre il 31.12.2017 (art. 8, comma 3, DL n. 74/2012).</p>
<p style="text-align: center;">AGEVOLAZIONI ZFU EMILIA</p>	<p>L'art. 14 comma 12-quinquies proroga fino al 2019 le agevolazioni previste dall'art. 12 del D.l. 78/2015 a favore della ZFU Emilia.</p> <p>Per i periodi d'imposta 2017 – 2019 le agevolazioni sono concesse a valere sulle somme non fruite dalle imprese beneficiarie per il 2015 – 2016 e</p>

	comunque nel limite annuo di € 6 milioni per il 2017 e € 8 milioni per il 2018 e 2019.
SPESOMETRO	<p>L'art. 14-ter modifica la periodicità di presentazione del nuovo spesometro, per il "primo anno di applicazione". In particolare, per il 2017, l'invio dello spesometro è semestrale e va effettuato alle seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ primo semestre 2017 entro il 18.9.2017 (il 16 cade di sabato); ◆ secondo semestre 2017 entro il 28.2.2018. <p>Non è stato oggetto di alcuna modifica l'invio trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche.</p>
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI	<p>L'art. 14 quater ha prorogato al 1° novembre 2017 il termine di attuazione in via sperimentale - fissato inizialmente per il 1° marzo - della lotteria nazionale collegata agli scontrini degli acquisti di beni / servizi effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentono il pagamento con carte di debito / credito.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti